

Prof. 666  
5/2/19

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARROZZINI SONIA**  
Via Recanati n. 8, 63900 Fermo  
Tel/fax: 0734-226171 cell.: 338-3027130  
e-mail: [avvsoniamarrozzini@gmail.com](mailto:avvsoniamarrozzini@gmail.com)  
PEC: [avvsoniamarrozzini@pec.it](mailto:avvsoniamarrozzini@pec.it)  
\*\*\*\*\*

## TRIBUNALE DI FERMO

### Atto di citazione

PER: **Giuseppe Rossi**, nato a Fermo il 16.03.1953, residente in Via Cisterna n. 12 in Santa Vittoria in Matenano (FM), (C.F. RSSGPP53C16D542U), rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Marrozzini (MRRSNO74A56D542G) per delega a margine del presente atto con domicilio eletto presso il suo studio sito in Fermo alla Via Recanati n. 8, con autorizzazione a ricevere tutte le comunicazioni al numero fax 0734-226171, o di posta elettronica certificata: [avvsoniamarrozzini@pec.it](mailto:avvsoniamarrozzini@pec.it);

-Attore-

### P R E M E S S O

#### C H E:

- 1) L'attore, per il tramite della Società Sportiva Centro Blu, a partire dall'anno 1993 e sino ai primi mesi dell'anno 2011, in esecuzione di un contratto di appalto di servizi, ha assunto la gestione della piscina comunale del comune di Santa Vittoria in Matenano, come risulta da verbale di consegna del locale redatto dall'ufficio di polizia municipale datato 10.06.1993 (doc. 1: verbale consegna piscina). Peraltro la costituzione dell'associazione sportiva è stata richiesta dal Comune al momento dell'appalto di servizi ed è giocoforza stata chiusa subito dopo che il predetto Ente ha preteso la restituzione delle chiavi dell'impianto, come si descriverà poco oltre. *Ad colorandum* è possibile aggiungere che l'attore gestiva già la piscina in qualità di direttore per conto della UISP, sin dal 1985, dunque complessivamente il rapporto con l'amministrazione comunale si è protratto per ben ventisette anni;

- 2) In data 22.04.2010 con delibera della Giunta comunale n. 22, veniva rinnovato il contratto di gestione della piscina comunale gestita dal Rossi attraverso la Società Sportiva Centro Blu (doc. 2: delibera Giunta Comunale n. 22 del 22.04.2010), che per gli anni passati veniva rinnovato di anno in anno tacitamente, anche in ragione dell'ottimo servizio che si rendeva non solo al Comune di Santa Vittoria, ma anche alle realtà limitrofe.
- 3) In pendenza della gestione l'attore personalmente ha effettuato numerose quanto necessarie opere di ristrutturazione di natura straordinaria, ovvero anche ordinarie ma necessarie ad adeguare la struttura agli standards prescritti dalla USL, all'epoca ASL, nonché per rispondere ad esigenze di sicurezza dei fruitori e quindi a vantaggio della struttura pubblica che avrebbe dovuto procedervi direttamente. Nello stesso senso l'attore ha anche provveduto all'acquisto di nuove attrezzature rimaste ad uso e beneficio dell'impianto sportivo di proprietà comunale. Solo a titolo esemplificativo si specificano di seguito alcuni degli interventi più significativi, rinviando per completezza all'elenco che si produce in allegato (doc. 3: opere e attrezzature): a) realizzazione bancone per interdire l'accesso diretto in vasca ed il transito nei pressi del quadro elettrico, con successiva realizzazione di un bar distribuzione bevande e alimenti per gli avventori; b) messa in sicurezza di tutto il perlinato sottotetto piscina con viti e realizzazione di un deposito d'acqua in cemento armato con autoclave e collegamento all'impianto idrico interno alla piscina nonché altro deposito adiacente alla sorgente con pompa ad immersione; c) messa in sicurezza di una parte del perlinato e del tetto in ragione di una curvatura verso il basso mediante allocazione di travi sopra il tetto, travetti sotto il perlinato con tiranti in acciaio attraverso l'ausilio di una autoscala; d) realizzazione di un locale coperto in legno con finestra e porta e n. 3 nuove docce; e) sistemazione parete interno piscina con rinforzi perlinato e verniciatura m.l. 4 per m. 6 di altezza;

f) modifiche uscita degli spogliatoi; g) realizzazione di due nuove docce, del locale infermeria e del locale deposito per effetto di prescrizioni dell'azienda sanitaria locale. Per la messa in sicurezza di tutto il perlinato del soffitto si operò mediante l'impiego di una scala robot e con ausilio del personale della ditta Tanucci di Comunanza. Venne anche rifatto un pezzo di parete e montante (m 4 x 6) in quanto marcito.

- 4) Tutte le migliorie e le addizioni apportate, meglio elencate nel documento prodotto, sono state realizzate in economia dall'attore grazie alla sua esperienza lavorativa in ambito edile e **sempre con il consenso ed il beneplacito dell'Amministrazione comunale**, che veniva sempre notiziata preventivamente dall'odierno attore circa gli interventi da effettuarsi. Da ultimo, dalla delibera della Giunta Comunale n. 40, datata 24.06.2010, con la quale il Comune - su segnalazione dell'attore circa la necessità, in base alle normative ed alle prescrizioni Asur di competenza, di apportare miglioramenti indispensabili - veniva riconosciuta esplicitamente e formalmente la possibilità di apportare detti miglioramenti, richiamando proprio la disciplina del codice civile che prevede per gli stessi la corresponsione a favore di chi li ha realizzati (vale a dire l'attore) della minor somma tra la spesa ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna (**doc. 4: delibera Giunta comunale n. 40 del 24.06.2010**).
- 5) In data 16 maggio 2011, stante la volontà dell'amministrazione comunale di non rinnovare la convenzione-appalto di servizi, in atto per la piscina comunale con il Sig. Giuseppe Rossi e la sua società sportiva, l'attore provvedeva, su richiesta del Sindaco, a riconsegnare le chiavi della struttura. Al momento la riconsegna veniva stilato l'inventario di tutto il materiale in dotazione della piscina alla presenza dell'attore e dell'incaricato del Comune di Santa Vittoria, Sig. Massi Giuseppe (**doc. 5: inventario del 26.04.2011**).

- 6) In data 05.10.2011, l'Avv. Del Vivo, su incarico del Rossi Giuseppe presidente della Società sportiva, intimava bonariamente al Comune di Santa Vittoria, in persona del Sindaco, a voler procedere, previa quantificazione, al rimborso delle spese sostenute per il materiale acquistato dall'attore nonché per le opere che si erano rese indispensabili al fine di una corretta fruizione dell'impianto ovvero per quelle di natura straordinaria. In data 21.11.2011, l'Avv. Del Vivo - preso atto della comunicazione del comune 07.11.2011 prot. 4238, volta a prorogare pretestuosamente la definizione dei conteggi relativi al rapporto intercorso – diffidava nuovamente l'Amministrazione comunale al pagamento della somma complessiva di € 41.200,00, invitandola contestualmente a far valutare da un proprio consulente i lavori effettuati e le attrezzature acquistate dal Rossi. Faceva seguito una missiva dell'allora Sindaco del comune convenuto, datata 28.11.2011, con cui si dava appuntamento per una disamina "amichevole" al successivo 14.12.2011. Tuttavia, nonostante l'impegno assunto dall'allora Sindaco p.t. di procedere alla valutazione del materiale e delle attrezzature, a seguito della persistente inerzia, si rendeva necessario un ulteriore intervento dell'Avv. Del Vivo mediante diffida del 26 gennaio 2012. (**doc. 6:** si producono le missive Avv. Del Vivo del 05.10.2011, del 21.11.2011 e del 26.01.2012, oltre alla missiva del 28.11.2011 del Sindaco di Santa Vittoria).
- 7) Stante la persistente ed intollerabile inerzia del Comune di Santa Vittoria, il quale peraltro non ha ottemperato l'impegno assunto di procedere alla valutazione delle opere e delle attrezzature, l'attore si rivolgeva alla scrivente, la quale, stante il lasso di tempo intercorso procedeva a rinnovare la diffida - una prima volta in data 17.01.2013 ed una seconda in data 1.07.2014 – per il pagamento della somma di € 41.200,00, senza ottenere riscontro alcuno (**doc. 7:** comunicazioni a mezzo pec e fax Avv. Marrozzini del 17.01.2013 e 1.07.2014).

- 8) Essendo cambiati gli assetti amministrativi del Comune di Santa Vittoria più volte in pochi anni, l'attore ritentava ulteriormente in via bonaria a diffidare il comune oggi convenuto al pagamento del dovuto. Tuttavia anche tale ultimo tentativo, avvenuto con la diffida a mezzo PEC, datata 25.05.2018, avente anche carattere interruttivo della prescrizione (come peraltro anche le precedenti missive), che si allega (**doc. 8**: diffida del maggio 2018 a firma Avv. Marrozzini Sonia), rimaneva senza esito alcuno.
- 9) Ad oggi in capo all'attore permane invariato il diritto a riottenere dall'Ente locale convenuto quanto spettantegli per legge in ragione delle migliorie apportate e delle spese affrontate, oltre al valore di tutte le attrezzature acquistate e passate in possesso del Comune all'interno della piscina comunale al momento della riconsegna delle chiavi.

### IN DIRITTO

Dalla ricostruzione in fatto emerge la fondatezza della pretesa restitutoria dell'odierno attore, il quale non può tollerare ogni ulteriore attesa nella rifusione del proprio patrimonio, impiegato a vantaggio del Comune di Santa Vittoria il quale, *medio tempore*, ha beneficiato e continua a beneficiare delle migliorie e delle addizioni apportate negli anni, senza gravarsi di alcun onere.

Che la pretesa all'indennizzo sia fondata è stato riconosciuto dalla stessa parte convenuta la quale, verbalmente ma anche mediante delibere di Giunta (**doc.4**), ha espressamente autorizzato le migliorie impegnandosi a rifondere le spese nonché impegnandosi a far valutare da un proprio consulente le opere effettuate e le attrezzature acquistate, obbligo mai ottemperato nonostante i ripetuti solleciti.

E' evidente allora come **l'an di questo giudizio non sia neanche in contestazione.**

Stante il consenso di fatto e anche formale espresso dall'amministrazione comunale all'esecuzione di opere di mantenimento, ammodernamento, modifica, consolidamento

della struttura, è indubbio che l'attore vanti il diritto ad un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore del risultato utile al tempo della consegna, ai sensi dell'art. 1592 c.c.. Ne rappresenta conferma la stessa delibera della Giunta Comunale che espressamente richiama la suddetta disciplina (doc. 4). Per costante giurisprudenza, le migliorie foriere di diritto all'indennità sono *“quelle opere che con trasformazioni o sistemazioni diverse apportano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi”* (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1998, n. 4871). Risulta quindi pienamente sussumibile nella fattispecie astratta l'odierno caso, rappresentato dalla realizzazione di opere inamovibili dirette a garantire la stabilità ed il funzionamento della piscina.

Il fatto che la stessa Giunta si sia riservata di procedere alla liquidazione dell'indennità previa stima dell'ufficio tecnico, una volta cessato il rapporto con il gestore, non può andare a detrimento delle legittime pretese dell'odierno istante. L'attore ha proceduto correttamente a segnalare i lavori ed a redigere l'inventario, come detto in narrativa, alla presenza di un addetto comunale, adempiendo i suoi doveri con diligenza e correttezza, peraltro come per tutto l'esplicarsi del rapporto di gestione. L'amministrazione comunale, nonostante i ripetuti solleciti non ha provveduto a far stimare le migliorie al proprio consulente al precipuo scopo di sottrarsi al pagamento dell'importo dovuto. La stessa, si rammenta, non ha mai contestato la fondatezza della pretesa indennitaria, ma ha cercato, in ogni modo, di dilazionare i tempi di stima per poi sottrarsi definitivamente all'adempimento di tale onere.

All'attore non è dato altro che adire Codesta Autorità Giudiziaria, affinché condanni il Comune di Santa Vittoria, sottrattosi all'onere di far stimare i lavori ed al relativo obbligo di pagamento delle somme dovuto per le migliorie inamovibili e le attrezzature incamerate, che si ritiene equo stimare prudenzialmente in € 41.200,00 - oltre la

rivalutazione, stante la natura di debito di valore - o a quella somma che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà congrua e di giustizia all'esito del giudizio.

#### §§

In subordine, ed in caso di rigetto della domanda principale, va detto che la somma di € 41.200,00 dovrebbe essere riconosciuta all'attore da parte del Comune di Santa Vittoria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 936 c.c. in quanto le opere sono state realizzate con lavoro e materiali propri dell'attore stesso, nella piena consapevolezza da parte dell'Amministrazione Comunale di quanto si stava realizzando (si pensi ai depositi di acqua ovvero ai locali oggetto di ampliamento od ai bagni, etc.), per i quali appare impossibile l'asporto, come anche per i materiali e la manodopera impiegati per il consolidamento, ristrutturazione e sostituzione delle pareti marcite o del soffitto della piscina, o per i locali realizzati ex novo, per le docce e via dicendo, per i quali si è esaurito ogni possibile esercizio dello *ius tollendi* da parte del comune convenuto. In sostanza, dunque, la proprietà dei manufatti realizzati e degli interventi di consolidamento è acceduta definitivamente a vantaggio del Comune convenuto, ex art. 936 c.c., il quale sarà comunque chiamato ad indennizzare l'attore, per le ragioni appena dedotte, con l'importo di € 41.200,00.

#### §§

In ulteriore ed estremo subordine e considerato che, come poco sopra precisato, tutte le opere realizzate dall'attore a spese e con il lavoro diretto del predetto, nonché tutti i materiali acquistati per meglio far fruire l'impianto pubblico da parte degli avventori (armadietti, docce, phon, nuove corsie e via dicendo, meglio sopra elencati) sono rimasti definitivamente nella esclusiva disponibilità del Comune convenuto, che li ha ritenuti ed acquisiti al momento del verbale di riconsegna delle chiavi dell'impianto, appare evidente come nel caso di specie si sia anche realizzato un evidente ed ingiustificato arricchimento per l'Ente pubblico cui ha fatto da contraltare il

corrispondente depauperamento del patrimonio dell'attore. Pertanto, in via ulteriormente subordinata si chiede che comunque, in caso di mancato accoglimento delle domande per le causali sopra riferite, parte convenuta venga condannata al pagamento della somma di Euro 41.200,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.

\*\*\*\*\*

Quanto sopra premesso in fatto e ritenuto in diritto, il sig. Giuseppe Rossi, come in epigrafe generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato

#### CITA

Il Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), corrente in Corso Matteotti, 13 63854, Santa Vittoria in Matenano (FM), Codice Fiscale 00330500448 - [comunesvittoria@pec.it](mailto:comunesvittoria@pec.it), in persona del Sindaco *pro-tempore*, a comparire il **giorno 23 maggio 2019 ore di rito**, innanzi all'intestato Tribunale di Fermo, giudice designando, e lo invita a costituirsi in giudizio nelle forme dell'art 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, avvertendolo che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'art 38 c.p.c. e 167 c.p.c. ed inoltre che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

“Piaccia all’Il.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

**In via principale**: Condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 41.200,00, oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi per le migliorie e le addizioni realizzate e le attrezzature definitivamente acquisite dal Comune, come descritto in narrativa, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia ed accertata dal Giudice;

**In subordine**: in caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 41.200,00, oltre

rivalutazione e interessi maturati e maturandi ai sensi e per gli effetti del'art. 936 c.c. in ragione di tutte le opere realizzate dall'attore a vantaggio del Comune e della piscina comunale e per le attrezzature oggetto di dotazione, acquisite definitivamente al patrimonio della parte convenuta, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia ed accertata dal Giudice;

**In via ulteriormente gradata:** Condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 41.200,00, oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 2041 c.c., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia ed accertata dal Giudice, per tutte le ragioni di cui in narrativa.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.”

**IN VIA ISTRUTTORIA:** si chiede ammettersi CTU tecnica volta alla quantificazione del valore delle opere realizzate dall'attore, salvo migliore formulazione del quesito nei termini di legge.

Si chiede altresì ammettersi prova per testi sui fatti dedotti in narrativa preceduti dalla locuzione “*Vero che*”, indicando sin da ora a testimoni:

-Renato Agostini residente in Viale della Vittoria n. 32, Santa Vittoria in Matenano;

-Francesco Mancini residente in Santa Vittoria in Matenano;

-Shanaj Astrit residente Via Terribili n. 2, Santa Vittoria in Matenano;

-Bizzi Amos residente in Servigliano.

In via Istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- **doc. 1:** verbale consegna piscina
- **doc. 2:** delibera Giunta Comunale n. 22 del 22.04.2010
- **doc. 3:** elenco opere e attrezzature
- **doc. 4:** delibera Giunta comunale n. 40 del 24.06.2010
- **doc. 5:** inventario del 26.04.2011

- **doc. 6:** missive Avv. Del Vivo del 05.10.2011, del 21.11.2011 e del 26.01.2012, oltre alla missiva del 28.11.2011 del Sindaco di Santa Vittoria
- **doc. 7:** comunicazioni a mezzo pec e fax Avv. Marrozzini del 17.01.2013 e 1.07.2014
- **doc. 8:** diffida PEC maggio 2018 Avv. Marrozzini

Con espressa riserva di più puntuale formulazione dei capitoli, indicazione di testi, produzione di ulteriori documenti ed istanze istruttorie nel termine prefiggendo, *ex art.* 183 comma 6 c.p.c.

---

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

*In ossequio a quanto disposto dagli artt. 9 e ss. del d.p.r. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 41.200,00 e, pertanto, il versamento del contributo unificato è dovuto nella misura di € 518,00*

---

Fermo, li 04 febbraio 2019

Avv. Sonia Marrozzini

## PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Giuseppe Rossi, nato a Fermo il 16.03.1953, C.F.: RSSGPP53C16D542U, e residente in santa Vittoria in Matenano alla Via Cisterna n. 12 11 informato ai sensi della L. 98/2013 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei conseguenti benefici fiscali, nomino e costituisco mio procuratore e difensore per il presente atto, in ogni sua fase, stato e grado, ivi compresa l'eventuale fase di impugnazione o di esecuzione forzata, l'Avv. Sonia Marrozzini (MRRSNO74A56D542G) del Foro di Fermo, conferendo alla stessa ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, proporre domande riconvenzionali, istanze di verifica, querele di falso, nominare altri procuratori quali sostituti processuali. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Fermo, alla Via Recanati n. 8, recapiti: fax 0734-226171, PEC: [avvsoniamarrozzini@pec.it](mailto:avvsoniamarrozzini@pec.it), Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

SIG. GIUSEPPE ROSSI

È autentica  
Avv. Sonia Marrozzini

## PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Giuseppe Rossi, nato a Fermo il 16.03.1953, C.F.: RSSGPP53C16D542U, e residente in santa Vittoria in Matenano alla Via Cisterna n. 12 11 informato ai sensi della L. 98/2013 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei conseguenti benefici fiscali, nomino e costituisco mio procuratore e difensore per il presente atto, in ogni sua fase, stato e grado, ivi compresa l'eventuale fase di impugnazione o di esecuzione forzata, l'Avv. Sonia Marrozzini (MRRSNO74A56D542G) del Foro di Fermo, conferendo alla stessa ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, proporre domande riconvenzionali, istanze di verificaione, querele di falso, nominare altri procuratori quali sostituti processuali. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Fermo, alla Via Recanati n. 8, recapiti: fax 0734-226171, PEC: [avvsoniamarrozzini@pec.it](mailto:avvsoniamarrozzini@pec.it), Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

SIG. GIUSEPPE ROSSI

*Rossi Giuseppe*

E' autentica

Avv. Sonia Marrozzini

*Sonia Marrozzini*

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA  
CERTIFICATA**

Art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto *Avv. Sonia Marrozzini* (cod. fisc. MRRSNO 74 A 56 D 542 G ), iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di FERMO, quale difensore di **Giuseppe Rossi**, nato a Fermo il 16.03.1953, residente in Via Cisterna n. 12 in Santa Vittoria in Matenano (FM), (C.F. RSSGPP53C16D542U) in relazione al procedimento civile di richiesta indennità miglione piscina comunale/ingiustificato arricchimento;

**NOTIFICO**

unitamente alla presente relata di notifica, da me firmata digitalmente:

- a) Copia digitale (digitalmente sottoscritta) dell'atto di citazione (nome file: "ATTO\_DI\_CITAZIONE") di cui ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 decies e 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L.114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, il sottoscritto Avvocato ne attesta la conformità all'originale telematico;
- b) Copia informatica (digitalmente sottoscritta) della Procura alle liti, (nome file "PROCURA\_LITI") di cui, ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 decies e 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L.114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, il sottoscritto Avvocato ne attesta la conformità all'originale cartaceo in suo possesso;

A

- Comune di Santa Vittoria in Matenano, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Corso Matteotti, 13 63854, Santa Vittoria in Matenano (FM), Codice Fiscale 00330500448 -trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comunesvittoria@pec.it](mailto:comunesvittoria@pec.it) estratto dall'Indice "IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni (<https://www.indicepa.gov.it/ricerca-pec/>)";

Fermo li 04.02.2019

Avv. Sonia Marrozzini

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert errore="nessuno" tipo="posta-certificata">
  - <intestazione>
    <mittente>conto.gestione.acc@pec.agenziariscossione.gov.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">comunesvittoria@pec.it</destinatari>
    <risposte>conto.gestione.acc@pec.agenziariscossione.gov.it</risposte>
    <oggetto>Trasmissione conti di gestione anno 2018</oggetto>
  </intestazione>
  - <dati>
    <gestore-emittente>Sogei SpA</gestore-emittente>
    - <data zona="+0100">
      <giorno>05/02/2019</giorno>
      <ora>00:08:44</ora>
    </data>
    <identificativo>opec288.20190205000844.29842.22.1.31@pcert.sogei.it</identificativo>
    <msgid><2038798199.6866.1549321724661.JavaMail.wasadmin@wvpwas-rm24-
      007.internal.local></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
  </dati>
</postacert>
```